



CORTE DI APPELLO DI MILANO
QUINTA SEZIONE PENALE

Tel 02/54333268-3278-3954 Fax 02/ 55196767 - 02/5457108
PEC sez5.penale.ca.milano@giustiziacert.it

n. 136/19 ESTR

Milano, 11/05/2020

Al Ministero dell'Interno
Divisione Sirene
Roma
scipsalasiswazione@dcpc.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Divisione Interpol
Roma
scipsalasiswazione@dcpc.interno.it

Al Ministero della Giustizia
Ufficio II Estradizioni
Roma
prot.dag@giustiziacert.it

Alla Procura Generale
c/o la Corte d'Appello
di Milano
estradizioni.pg.milano@giustiziacert.it

Oggetto: [REDACTED] alias [REDACTED] nato il [REDACTED]

Trasmissione SENTENZA

per opportuna conoscenza invio quanto allegato

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Marco Favozani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V penale

composta dai magistrati

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Dott. Antonio NOVA | Presidente |
| - Dott.ssa Maria Carla ROSSI | Consigliere est. |
| - Dott.ssa Beatrice SICCARDI | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di estradizione presentata dal Governo della Repubblica di Turchia nei confronti di

[REDACTED] alias **[REDACTED]** nato il **[REDACTED]** a Istanbul (Turchia), attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di espatrio a fini estradizionali, difeso di fiducia dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]** del Foro di Milano

all'esito dell'udienza del 22.4.2020, svoltasi in assenza di **[REDACTED]**, per rinunzia a comparire, durante la quale il P.G. ha insistito per una delibera favorevole alla richiesta, mentre la difesa ha concluso per il suo rigetto,

osserva

- in data 21.10.2019 alle ore 16.10 personale in servizio presso la Questura di Milano procedeva all'arresto del cittadino turco **[REDACTED]** alias **[REDACTED]** in esecuzione del provvedimento di cattura emesso in data 8.8.2019 dall'A.G. di Istanbul (35th Criminal Court of

Primary Instance) per il reato di uso fraudolento di carte di credito, in relazione all'indagine esistente in merito;

- in data 22.10.2019 il Giudice delegato della Corte d'Appello di Milano convalidava l'arresto e disponeva la custodia cautelare in carcere, considerando il concreto pericolo di fuga dello straniero, pur avendo egli stabile domicilio in Italia, ma avendo fatto uso di generalità diverse ed essendo dunque in possesso di documenti di identità contraffatti;

- successivamente la Corte, con ordinanza del 13.11.2019, sottoponeva [REDACTED] alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. una volta alla settimana, con divieto di espatrio;

- all'udienza del 22.11.2019, fissata per l'identificazione della persona, [REDACTED] dichiarava di vivere stabilmente in Italia, convivendo, a far data dal 2015, con una compagna, di avere un lavoro (una propria società) e di essere perseguitato politico, di talchè aveva presentato domanda di protezione internazionale all'A.G. italiana, con procedimento ancora pendente, negava il consenso all'extradizione e non rinunciava al principio di specialità;

- [REDACTED], ha affermato durante l'interrogatorio volto all'identificazione, di aver usato quale alias [REDACTED], di essere un perseguitato politico e di avere presentato domanda per la protezione internazionale, procedimento attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano;

- in data 15.11.2019 il Ministero della Giustizia comunicava che l'Autorità turca aveva presentato domanda di estradizione e trasmetteva tutta l'allegata documentazione regolarmente tradotta;

- in particolare, nella predetta nota, il Ministero della Giustizia chiedeva a questa Corte di procedere agli adempimenti ex art. 703 cpp in relazione al mandato di arresto emesso in data 10.9.2014 dalla Procura della Repubblica di Istanbul per il reato di truffa commesso in data 11.4.2013; sulla base del mandato di arresto emesso in data 2.6.2016 dalla Procura della Repubblica di Buyukcekmece per i reati di truffa e falso commessi in data 31.10.2013 e sulla base del mandato di arresto emesso in data 6.5.2019 dalla Procura della Repubblica di Istanbul per il reato di minacce;

- con nota 20.11.2019 il P.G., sulla base della predetta nota ministeriale, della domanda di estradizione e della documentazione alla stessa allegata, con relativa traduzione, chiedeva a propria

volta che la Corte d'Appello deliberasse favorevolmente per l'estradizione verso la Repubblica di Turchia del prevenuto, previo accertamento in ordine al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

La difesa, all'udienza del 14.1.2020, a fronte della richiesta del P.G. di emissione di delibera favorevole all'estradizione, ha rilevato come l'██████████, in Italia dal 2015, fosse radicato stabilmente sul territorio, ed ha chiesto alla Corte di procedersi all'accertamento delle condizioni carcerarie.

Acquisite le informazioni richieste, nonché a fronte del deposito delle note difensive e dell'allegata documentazione, all'udienza del 22.4.2020 questa Corte si riservava..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito: dalla documentazione trasmessa dalla Repubblica di Turchia si evince che: il mandato di arresto posto alla base dell'odierna richiesta di estradizione, è stato emesso in data 8.8.2019 e trova fondamento nell'accusa di aver il prevenuto fatto uso non autorizzato di carta di credito, appartenente ad altri, in data 11.4.2013 ad Istanbul, in violazione degli artt. 245/1, 53 e 58 del codice penale turco.

Il fatto è così descritto:

“L'imputato ha telefonato al denunciante ██████████ (del Centro commerciale IKEA) e ha detto che avrebbe fatto molti acquisti di mobili presentandosi come ██████████, poi recatosi lì lo stesso giorno ha fatto acquisti. La testimone ██████████ rappresentante di vendite del centro commerciale IKEA l'ha aiutato. L'imputato ██████████ si presentò lo stesso giorno a ██████████ con il nome ██████████. L'imputato le ha data una carta aziendale per conto della società a responsabilità limitata ██████████. Tuttavia, a seguito delle indagini, si è rivelato che non è mai esistito un hotel o un'azienda del genere con tal nome. L'imputato ha fatto questi acquisti via mail-order. Una delle carte utilizzate per lo shopping apparteneva al testimone ██████████ (fu acquistata con questa carta di 4.492,77 Lire turche —TL-). L'altra carta utilizzata per lo shopping apparteneva al denunciante ██████████ (9.000 TL) e l'ultima carta utilizzata apparteneva al denunciante ██████████ (3.000 TL). Secondo le immagini della telecamera trovate nel negozio in cui è stato riscontrato che l'imputato è ██████████. L'imputato ha



commesso un sacco dei reati in un modo simile. Ha anche commesso questi reati all'estero. Dalle immagini del CD e dalle foto del Direzione sulla lotta contro i reati informatici che si trovano nel fascicolo è stato determinato che l'imputato utilizza più di un'identità. L'imputato ha anche usato più di un soprannome. Ha fatto la spesa via il mail-order usando i dati della carta dei denunciati. Vi sono numerose procedimenti legali e indagini in corso nei confronti dell'imputato. Le prove nei confronti dell'imputato: verbali di dichiarazione datata 14/04/2013 resa dai testimoni, verbale di monitoraggio del cd datata 03/05/2013. Tutti i processi effettuati durante il procedimento: con l'atto di accusa di cui sopra viene aperto un procedimento pubblico nei confronti dell'imputato [redacted] per il reato di uso non autorizzato della carta di credito che appartiene a qualcun altro. Il procedimento penale non è stato concluso perchè l'imputato è fuggitivo. L' 08/08/2019 un mandato di arresto viene rilasciato da questa Corte nei confronti dell'imputato."

Per quanto concerne gli ulteriori fatti in relazione ai quali [redacted] è stato richiesto in consegna, dalla documentazione allegata alla nota ministeriale del 15.11.2019 si evince che l'episodio di truffa e falso ascritto all'estraddando è descritto nei termini seguenti:

"L'imputato [redacted] comprava due carte SIM utilizzando le informazioni d'identità della denunciante [redacted] e così, le ha addebitato la somma di Lire turche 1419 facendo le conversazioni telefoniche. Nella sua dichiarazione in data 10 Luglio 2015 resa dalla Questura distrettuale di Buyukcekmece, il testimone [redacted] ha riferito che le queste carte SIM sono stati utilizzate da [redacted].... Altri fatti risultano addebitati all' [redacted] e nello specifico: nella sua petizione di denuncia datata 30/10/2013 presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ankara, la denunciante [redacted] ha dichiarato che sono stati fatti i contratti di abbonamento falso a suo conto usando le informazioni d'identità per l'utilizzo i numeri di cellulare [redacted] e [redacted] e che è stata inviato un atto di notifica a causa di debito per chiami telefonici fatta da questi numeri. A seguito dei indagini effettuate si è riferito che i contratti di abbonamento sono stati preparati dal posto di lavoro denominata [redacted] (Telecomunicazione) che appartiene all'indagato Y [redacted]. Pertanto, un'indagine con il fascicolo numero 2014/4312 viene avviato nei confronti d'indagato [redacted] per il reato di violazione della Legge n.5809. Secondo i risultati del sistema di ascolto telefonico si è determinato che il numero di cellulare [redacted] contraffatto al conto della denunciante ha parlato con il numero di cellulare [redacted] registrato a nome di [redacted]. Nella sua dichiarazione [redacted] ha detto che il numero di cellulare citato è stato usato all'indagato [redacted]."

Perchè l'indagato non ha un indirizzo fisso, un mandato di arresto viene rilasciato nei suoi confronti. Considerando l'accusa, il mandato di arresto, i contratti di abbonamento falso, la dichiarazione del testimone, il rapporto del sistema. La reclusione prevista per il reato di frode indicata nell'art.157 co.1 del Codice penale turco è tra 1 anno e 5 anni".

Quanto all'ulteriore reato di minaccia, il fatto ascritto è il seguente: "Il 10/10/2013 il denunciante [redacted] sporgeva denuncia nei confronti dell'imputato nella quale affermava che egli ed il [redacted] lavorano nello stesso dipartimento della compagnia. Tuttavia, secondo il denunciante, quando [redacted] è stato scoperto essere un hacker ed il suo nome era coinvolto in molti reati come la frode, è stato tagliato fuori dalla compagnia. Poi, l' 08/10/2013 [redacted] ha inviato messaggi di minaccia attraverso suo e-mail [redacted]" all'e-mail utilizzata dal denunciante "[redacted]". A causa di questo messaggio il [redacted] ha presentato una denuncia contro di lui. In questo messaggio è stato visto il seguente: "Se non ti dimetti entro una settimana, ti sparero con la gamba destra. Anche se non dimetterai la prossima settimana ti sparero da un altro arto. Non farò del male alla tua famiglia. Ma per ora. Dipende dal tuo comportamento logico. Non faccio il bluff. Sono molto serio. Hai solo una settimana. Il comportamento è punito dall'art. 106 comma 1 paragrafo 1 del codice penale turco quale reato di minaccia ed è punito con la reclusione fino a sei mesi"

&&&&

Premesso quanto sopra in linea di fatto, ritiene la Corte che non vi sia certezza in ordine all'esistenza delle condizioni onde dar corso alla richiesta estradizione, con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo.

Nel presente procedimento di estradizione trova applicazione la Convenzione multilaterale europea sottoscritta a Parigi il 13-12-1957 resa esecutiva nel 1963.

Ricorre il requisito della doppia incriminabilità, in quanto i fatti per i quali l'estradando è richiesto in consegna sono pacificamente previsti come reato e puniti anche dalla legislazione italiana ex artt. 493 ter, 612, 640 c.p..



Non risulta che per gli stessi fatti, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione, sia in corso procedimento penale o sia stata pronunciata sentenza irrevocabile in Italia.

Tuttavia, non vi sono ragioni certe per ritenere che, nei procedimenti penali ai quali l'██████ sarà sottoposto nel Paese richiedente, sarà in concreto assicurato il rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare il rispetto del diritto al giusto processo.

Per quanto concerne le informazioni sul luogo e sulle condizioni di detenzione alle quali l'██████ sarà sottoposto, vi è una fondamentale contraddizione tra quanto affermato dall'Autorità turca in risposta alle richieste del Ministero della Giustizia italiano e quanto emerge dalle allegazioni difensive.

Da quanto afferma la Parte richiedente l'extradizione, la detenzione dell'██████ avverrebbe nel rispetto delle garanzie fondamentali della persona, in linea con le direttive della CEDU.

Dalle allegazioni difensive emerge tutt'altro scenario: dal rapporto del 4.4.2020 della delegazione internazionale di Pace Uiki di Imrali Onlus si evince infatti che, a fronte di interrogazioni e visite in istituti carcerari della Turchia, nel febbraio del 2020 - e quindi in epoca recente - si è potuto constatare il persistere della violazione del diritto di difesa e dei diritti umani.

Così si è espressa la delegazione: *"... La delegazione ha appreso che sono rimaste le serie preoccupazioni sollevate nelle relazioni Imralt del 2017 e del 2019, con i difensori dei diritti umani in Turchia soggetti a molestie, minacce, sorveglianza, violazioni dei loro diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione, molestie giudiziarie tra cui azione penale, attacchi violenti, detenzione arbitraria prolungata e maltrattamenti. Erano stati presi di mira per il loro lavoro nel denunciare l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani, la difesa dei diritti sessuali, l'indagine sulle reti ultra-nazionaliste, la difesa dei diritti dei lavoratori e/o la difesa del diritto all'obiezione di coscienza. L'Alto Commissario ha inoltre invitato le autorità a considerare le voci critiche o dissenzianti — compresi difensori dei diritti umani, accademici e giornalisti — come validi contributi al dialogo sociale, piuttosto che forze destabilizzanti. Le fasi finali del processo di alcuni dei 16 attivisti della società civile per il "tentativo di rovesciare il governo", per i loro presunti ruoli durante le proteste nel Gezi Park 2013, si sono svolte mentre la delegazione era in Turchia. Hanno notato il crudele ri-arresto degli imputati poco dopo la loro assoluzione alla conclusione del processo. Questo processo è stato, come osservato dall'Alto Commissario,*



emblematico di molti altri processi privi di standard internazionali di un processo. L'Ufficio dell'Alto Commissario ha riferito in merito alla chiusura arbitraria delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative e i media di spicco dei diritti umani; detenzione arbitraria di persone arrestate in base allo stato delle misure di emergenza; l'uso della tortura e dei maltrattamenti durante la detenzione preventiva; e restrizioni dei diritti alla libertà di espressione e di movimento. La Turchia ha presentato una Revisione periodica universale al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha concluso le sue osservazioni nel gennaio 2020. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riscontrato che negli ultimi due anni, attraverso successivi stati di emergenza, lo spazio per il dissenso in Turchia si era notevolmente ridotto, con i giornalisti incarcerati per reati di terrorismo".

Ed ancora, va rilevato che le allegazioni difensive fanno riferimento (cfr. rapporto del Consiglio Nazionale Forense "Arrested Lawyers Initiative sulla repressione degli Avvocati in Turchia del febbraio 2020) a dati allarmanti in merito alla concreta possibilità per i difensori di svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle garanzie fondamentali.

Del resto, gli stessi allarmanti segnali erano stati raccolti in precedenza dall'Osservatorio Internazionale della Giustizia (cfr. Questione Giustizia, lettera dei Magistrati turchi del 23.5.2019): "Nel ricordare la data dell'assassinio di Giovanni Falcone da parte della mafia nel 1992, Medel-Magistrats européens pour la démocratie et les libertés ha dichiarato il 23 maggio giornata di sensibilizzazione per l'indipendenza della giustizia in Europa. In questa data siamo invitati a riflettere sulla necessità di una giustizia indipendente ed effettiva in tutta Europa e sulla sua importanza per la salvaguardia dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini europei. Segnali molto sinistri sono sorti in tutta Europa negli anni recenti, dentro e fuori l'Unione europea. Tuttavia, in nessun luogo come in Turchia siamo stati testimoni di una campagna orchestrata e premeditata per distruggere completamente l'indipendenza del giudiziario e lo Stato di diritto. Dal tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, tutti i magistrati e avvocati che avevano lottato costantemente per una giustizia indipendente sono stati perseguiti, arrestati, destituiti ed hanno visto le loro proprietà confiscate senza alcun giusto processo e senza alcuna garanzia di difesa. Yarsav, la libera associazione dei magistrati — membro di Medel — è stata cancellata in via amministrativa (una decisione che Medel non riconosce) e il suo presidente, Murat Arslan (vincitore del Premio Vaclav Havel per i Diritti Umani 2017) è stato destituito e arrestato, e condannato nel gennaio 2019 a dieci anni di reclusione, dopo un processo in cui tutti gli standard



basilari di un processo penale giusto sono stati violati. (v. <http://questionegiustizia.it/stampa.php?id=194> 29/04/2020). In questi anni, Medel ha ricevuto molti messaggi da colleghi, parenti e altre fonti, che riportavano cosa stava accadendo ai magistrati in Turchia. Con la collaborazione delle associazioni che la formano, Medel pubblica oggi un e-book con una selezione di queste lettere, tradotta in dodici lingue. Questi messaggi, raccolti senza commenti e modificazioni (a parte renderli anonimi) sono un'impressionante testimonianza dell'incredibile accelerazione della caduta dello Stato di diritto in Turchia. Fino a quando un solo giudice o pubblico ministero turco sarà detenuto per la sua battaglia per una giustizia indipendente, nessun giudice o pubblico ministero in Europa potrà sentirsi completamente libero e indipendente. Come Murat Arslan ha detto nel suo discorso in occasione della consegna del Premio Vaclav Havel per i Diritti umani: «Vi sto parlando da una prigione in un Paese dove lo Stato di diritto è sospeso, che sta andando molto lontano dai valori democratici, dove i dissidenti sono messi in silenzio, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, le persone che richiedono pace, le persone che gridano che i loro figli non dovrebbero essere etichettati come terroristi e imprigionati. (...) Il prezzo che stiamo pagando aumenta la nostra fiducia nel futuro, quando lo Stato di diritto e la democrazia ritorneranno».

Non solo, ma deve osservarsi che dal Rapporto del Consiglio Europeo dell'8.7.2019 (cfr. doc. 8 memoria difensiva) emerge come "il commissario ha dichiarato che l'indipendenza della magistratura turca è stata gravemente erosa durante questo periodo, anche attraverso modifiche costituzionali riguardanti il Consiglio dei Giudice e pubblici ministeri che sono in evidente contraddizione con le norme del Consiglio d'Europa e la sospensione delle garanzie e procedure ordinarie per licenziamento, assunzione e nomina di giudici e pubblici ministeri. Di conseguenza, "l'attuale tendenza della magistratura turca a porre la protezione dello stato al di sopra di quella dei diritti umani è stata notevolmente rafforzata", e il processo criminale sembra essere spesso ridotto a una mera formalità, specialmente nei casi legati al terrorismo. In innumerevoli altri casi, la magistratura è letteralmente esclusa anche per misure che incidono seriamente sui diritti umani fondamentali delle persone, come alcune restrizioni di viaggio o il diritto di esercitare la professione di avvocato", ha affermato il Commissario. ... "Tuttavia, ho condiviso il mio punto di vista con le autorità sul fatto che questa strategia non affronti problemi cruciali, come il quadro costituzionale che garantisce l'indipendenza e l'autogoverno giudiziario, o molte carenze relative ai principi di equo processo, uguaglianza delle armi e certezza del diritto". ... Un altro obiettivo della visita del Commissario è stata la situazione dei difensori dei diritti umani e della società civile in Turchia. Ha affermato che le attività legittime delle

organizzazioni indipendenti e basate sui diritti della società civile, indispensabili in una società democratica, sono soggette alle continue pressioni delle autorità turche. Secondo il Commissario, questa pressione assume molte forme: l'inasprimento di un quadro giuridico e normativo già repressivo, la chiusura definitiva delle organizzazioni della società civile senza alcuna decisione giudiziaria o un rimedio efficace, un discorso politico tossico e campagne diffamatorie a favore del governo media e numerosi procedimenti penali contro difensori dei diritti umani. "Ciò che viene utilizzato come prova a volte è così incoerente e arbitrario, come si può vedere nella recente accusa relativa agli eventi Gezi, che è diventato praticamente impossibile prevedere in buona fede le conseguenze legali delle azioni", ha affermato il Commissario. Ha aggiunto che questa incertezza scoraggia il legittimo dissenso e le critiche. Il commissario ha aggiunto che questi procedimenti, combinati con un uso sfrenato della detenzione preventiva ingiustamente ingiuriano la vita di molte persone in Turchia, compresi molti difensori dei diritti umani".

La Corte osserva che sulla questione relativa al rispetto dei diritti fondamentali in Turchia la Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 54467/16, affermando il principio generale secondo il quale la violazione dei predetti diritti può essere desunta anche da rapporti di organizzazioni non governative, purchè affidabili. Giova richiamare per esteso il testo della citata pronuncia di legittimità.

"In alcuni casi questa Corte ha escluso che la pronuncia ostativa all'extradizione, di cui all'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., potesse basarsi esclusivamente sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, ma tali affermazioni non si riferivano certo alla fonte di informazione, quanto piuttosto al tipo di notizie fornite, da cui si evincevano solo episodi occasionali di persecuzione o discriminazione, tali da non essere ritenuti come peculiari di un sistema (Sez. 6, n. 30864 dei 08/04/2014, Lytuynuk, Rv. 260055; Sez. 6, n. 2657 del 20/12/2013, Cobelean, Rv. 257852; Sez. 6, n. 15626 del 05/02/2008, Usurelu, Rv. 239672). In altri termini, la giurisprudenza - cui sembra riferirsi la sentenza impugnata - non ha mai ritenuto inidonea in senso assoluto la documentazione in quanto estratta da internet, ma ha sempre richiesto che la documentazione allegata dall'interessato, a dimostrazione dell'esistenza di situazioni in cui risultino violati i diritti fondamentali della persona, sia affidabile e riscontri una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale (Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, Bishara Meged, Rv. 254768). Nel caso in esame, la Corte

territoriale sembra far leva unicamente sulla inidoneità della fonte (internet), ritenuta oggettivamente non attendibile, omettendo ogni indagine e considerazione in ordine alla affidabilità delle Informazioni contenute nella documentazione prodotta dalla difesa, peraltro trascurando che sebbene sull'extradando incombe un onere di allegazione, tuttavia, una volta adempiuto, spetta comunque al giudice la verifica dell'affidabilità delle notizie fornite. Insomma, è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'extradizione, fermo restando l'onere dell'interessato di indicare elementi utili per tale verifica attraverso una attività di allegazione che, ovviamente, non deve basarsi su semplici congetture. Del resto principi analoghi sono stati espressi dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo che, in relazione al mandato di arresto europeo, ha sostenuto che spetta all'autorità giudiziaria valutare se sussista il rischio di trattamenti inumani, basandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati (Corte giustizia, 05/04/2016, Aaranyousi). La Corte d'appello di Venezia ha, invece, omissis ogni serio accertamento in ordine al contenuto della documentazione allegata, limitandosi, in maniera erronea, ad un giudizio di inidoneità della fonte, senza neppure prendere in considerazione che si trattava di notizie tratte da un rapporto di Amnesty International, cioè di un'organizzazione non governativa la cui affidabilità generalmente riconosciuta sui piano internazionale. Questa Corte di cassazione, proprio in un caso di estradizione riguardante la Turchia, ha affermato che la decisione in ordine all'esistenza di violazione dei diritti umani nel Paese richiedente può essere affermata anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative, come Amnesty International o Human Rights Watch, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale (cfr., Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, Seven, Rv. 248002). Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo considera pienamente utilizzabili i rapporti delle organizzazioni citate come fonti di documentazione di situazioni di violazione dei diritti umani (Corte EDU, 28/02/2008, Saadi c. Italia). Ebbene dalla documentazione di Amnesty International prodotta dalla difesa risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della forza da parte della polizia, una situazione che viene riferita nei vari rapporti sui diritti umani a far data dal 2008 fino al 2016 e che per questo consente di ritenere che si tratti di una situazione di fatto diffusa e non episodica, di carattere sistemico o comunque generalizzato, che finisce per determinare gravi violazioni dei diritti umani e che incide sul trattamento carcerario. D'altra parte, a supporto di tale documentazione la difesa di Resneli ha riferito anche del resoconto di una delegazione di giuristi e avvocati italiani, in rappresentanza della Camera penale, che hanno constatato un quadro assolutamente preoccupante per il rispetto dei diritti della



persona, circostanza già emersa da tempo in quanto la Turchia ha subito il maggior numero di condanne in Europa per il mancato rispetto dei diritti umani. Tale situazione, già di per sé rilevante ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen, ai fini della decisione sulla domanda di estradizione - tanto che in passato questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di confermare una decisione contraria all'extradizione richiesta dalla Turchia (Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, Seven) - si è ulteriormente aggravata dopo le vicende del tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, a seguito delle quali il Governo della Turchia, in data 21 luglio 2016, con un comunicato ufficiale al Consiglio d'Europa, ha dichiarato di volersi avvalere della deroga prevista dall'art. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui aderisce come Parte contraente. A seguito del ricorso alla deroga prevista dal citato art. 15, con conseguente parziale sospensione della Convenzione, oggi risultano limitati drasticamente una serie di diritti difensivi dell'imputato nel processo penale, con "forte incremento dei poteri della polizia (significativa è la previsione del fermo di polizia fino a trenta giorni, senza controllo giurisdizionale). Inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva, depositata il 3 novembre 2016, si apprende che recentemente, con una decisione del 22 settembre 2016, la Corte d'appello dello Schleswig-Holstein (Germania) ha rifiutato un'extradizione richiesta dalla Turchia, giustificando tale rifiuto proprio con riferimento alla situazione verificatasi dopo la dichiarazione di "sospensione" della Convenzione. La Corte tedesca, sulla base di una comunicazione ufficiale del Ministero degli esteri, ha rifiutato l'extradizione in considerazione della violazione degli artt. 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo aver preso atto delle limitazioni previste in Turchia al diritto di difesa, con la previsione di sostituzione del difensore senza il consenso dell'imputato da parte della Procura e con le limitazioni al diritto dell'imputato di essere presente nel dibattimento, nonché con l'aggravamento della situazione dei luoghi di detenzione, non idonei e sovraffollati. Il Collegio ritiene di poter prendere in considerazione la sentenza prodotta, considerando che le giurisdizioni non sono «luoghi chiusi all'interno dei propri ordinamenti», ma sono condizionate dalle esperienze degli altri sistemi, soprattutto se si tratta di esperienze che avvengono nell'ambito dello spazio giuridico europeo. Si tratta di condizioni che trovano riscontro anche nell'ulteriore documentazione allegata dalla difesa e, in particolare, nella nota della sezione italiana di Amnesty International del 24 luglio 2016, in cui si evidenziano casi generali di detenzione arbitraria, di violazione delle regole del giusto processo e di pratiche di tortura eseguite ai danni di detenuti. Del resto ad ulteriore testimonianza della situazione di crisi dell'intero sistema giudiziario turco vi sono le notizie apprese dalla stampa nazionale e Internazionale, di comune conoscenza, che riferiscono, documentatamente, di destituzioni e sospensioni



dall'Incarico di migliaia di magistrati (circa 2.700) da parte dell'Alto Consiglio dei Giudici e Procuratori, presieduto dal Ministro della giustizia, situazione talmente preoccupante da aver determinato il Consiglio Superiore della Magistratura a sospendere ogni cooperazione con il Consiglio Superiore dei giudici e dei pubblici ministeri della Turchia a causa del mancato rispetto dell'indipendenza della magistratura di quel Paese, nonché della violazione dei diritti del giusto processo e dei diritti fondamentali affermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (allo stesso modo la Scuola Superiore della Magistratura italiana ha Interrotto la collaborazione nell'attività di formazione dei magistrati con la Turchia). Pertanto, anche ritenendo il carattere contingente della situazione che si è descritta, legata cioè allo stato di emergenza dichiarato in Turchia, deve riconoscersi che oggi la consegna delomissis.... lo esporrebbe al rischio concreto di subire un processo penale con forti limitazioni dei diritti difensivi, in violazione dei principi del giusto processo, come affermati nella Convenzione dei diritti dell'uomo e ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonché di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nelle carceri di quel Paese, in violazione dei diritti fondamentali della persona.

Pertanto, in applicazione dei principi enucleati dal Supremo Collegio, va ritenuta in concreto l'idoneità ed attendibilità delle recentissime fonti citate nelle allegazioni difensive a comprovare l'esistenza nel Paese richiedente di una situazione di fatto diffusa e non episodica, di carattere generalizzato, che finisce per determinare gravi violazioni dei diritti umani e che incide sul diritto al giusto processo e sul trattamento carcerario.

La documentazione sopra citata, successiva alla pronuncia del 2016 della Corte di cassazione, non consente di affermare che la situazione esaminata dalla Suprema Corte si sia evoluta in senso favorevole al rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, con particolare riferimento al principio del giusto processo. I rapporti della delegazione di Pace e del Consiglio Nazionale Forense, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono inequivoci nell'attestare l'impossibilità per i difensori di esercitare il proprio mandato difensivo in piena libertà e senza condizionamenti di sorta.

Per le ragioni che precedono, ritiene la Corte di dover deliberare in senso contrario all'extradizione dell' [REDACTED]

Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo in merito alla cessazione delle misure cautelari alle quali l' [REDACTED] risulta attualmente sottoposto.

P. Q. M.

delibera in senso contrario all'extradizione di [REDACTED], alias [REDACTED], richiesta dall'Autorità della Turchia.

Dispone la cessazione delle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di espatrio, alle quali il medesimo è stato sottoposto con ordinanza del 13.11.2019.

Ordina la restituzione del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio a favore del predetto.

Milano, 22.4.2020

Il cons. est.
Maria Carla Rossi



Il Presidente
Antonio Nova



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V PENALE
Depositato in Cancelleria

Ord. 11/11/2020

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Marco Faverzani